

FEDERAZIONE ITALIANA CART'S Associazione Sportiva Dilettantistica
REGOLAMENTO di DISCIPLINA e GIUSTIZIA

Regolamento di Disciplina e Giustizia

Parte 1 - LA DISCIPLINA

- 1.1 I soggetti della disciplina
- 1.2 Disciplina delle Associazioni
- 1.3 Disciplina delle persone
- 1.4 Disciplina sul campo gara
- 1.5 Responsabilità delle persone e delle società

Parte 2 - LE SANZIONI

- 2.1 Sanzioni
- 2.2 Caratteristiche delle sanzioni
- 2.3 Sanzioni a carico delle Società
- 2.4 Sanzioni a carico delle persone
- 2.5 Applicabilità delle sanzioni
- 2.6 Decorrenza delle sanzioni
- 2.7 Estinzione delle infrazioni
- 2.8 Inasprimento delle sanzioni
- 2.9 Diritto di sospensione sul campo di gara
- 2.10 Destinazione delle ammende

Parte 3 – COMPETENZE

- 3.1 Competenze del Presidente Federale in materia di Giustizia e Disciplina
- 3.2 Competenze del Consiglio Federale (C.F.) in materia di Giustizia e Disciplina
- 3.3. Il Consiglio Federale riunito in Corte d'Appello Federale.
- 3.4 Il Giudice Unico
- 3.5 Gli Ispettori di Gara
- 3.5 I Direttori di Gara
- 3.7 Procedure d'urgenza

Parte 4 - LE PROCEDURE

- 4.1 Gli atti dei procedimenti
- 4.2 Le fonti di prova
- 4.3 Sottoscrizione delle impugnazioni
- 4.4 Procedimenti di prima istanza
- 4.5 Procedimenti dinanzi al Consiglio Federale riunito in Corte d'Appello Federale
- 4.6 Comunicazione delle sanzioni e tutela della privacy
- 4.7 Rappresentanza e difesa
- 4.8 Tassa di reclamo
- 4.9 Inammissibilità delle impugnazioni

Parte 5 – APPENDICE

- 1- tabella tempi e modi

Parte 1 La disciplina

1.1 I soggetti della disciplina

- Le A.S.A., i Tesserati ed in genere tutti coloro che siano vincolati all'osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti Federali debbono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà e probità sportive e debbono osservare e far osservare, in ogni rapporto di natura sportiva, le norme Federali, le delibere, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Federali e degli I.d.G. Sono altresì soggetti alla disciplina Federale tutti i dirigenti e gli I.d.G. ad eccezione del Presidente Federale (PF) e del G.U. che rispondono del loro operato all'Assemblea Generale, ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che rispondono del loro operato a termine di legge.
- Lo scioglimento del vincolo di affiliazione non sottrae alla disciplina Federale le Associazioni e le persone responsabili di infrazioni verificatesi prima dello scioglimento del vincolo.
- E' escluso l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva (O.G) sulle infrazioni commesse dalle A.S.A. e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive.

1.2 Disciplina delle Associazioni

Dal momento della ratifica della loro affiliazione le A.S.A. devono:

- a) Mantenere la massima correttezza e riservatezza nei rapporti con gli Organi Federali per quanto riguarda modalità tempi e contenuti, svolgendo impersonalmente e per iscritto le pratiche con gli stessi senza rendere di pubblico dominio atti o decisioni che in alcun modo e per alcun motivo possano ledere il prestigio della Federazione o dei suoi organi.
- b) Provvedere al pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute alla Federazione per qualsiasi causa o ragione ed agli enti organizzatori delle gare per quanto riguarda le quote dovute.
- c) Assicurare rispetto ed assistenza ai dirigenti Federali nelle loro funzioni, nonché far osservare dai propri tesserati e sostenitori i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva, in ogni situazione, in particolare verso i dirigenti ed i tesserati delle altre A.S.A., gli I.d.G., in occasione di manifestazioni agonistiche.
- d) Rispettare gli Organi Federali nella loro veste istituzionale, sia nelle relazioni tra tesserati, sia nelle relazioni con terzi, con particolare riguardo ai mezzi di informazione pubblica.
- e) Provvedere ed operare in modo che i loro tesserati possano ottemperare alla convocazione da parte degli Organi Federali per la formazione di squadre rappresentative nazionali.
- f) Controllare che i dati anagrafici riportati negli atti sportivi siano veritieri e che corrispondano alle persone effettivamente inserite.
- g) Vigilare sulla condotta morale e sportiva dei loro tesserati, facendo rigorosamente rispettare agli stessi le norme Federali dilettantistiche e lo spirito di gioco (fair play).
- h) Nelle persone del Presidente di Società (PS) e/o legali rappresentanti, fornire agli organi della Giustizia Sportiva risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; trasmettere obbligatoriamente copia degli atti e documenti che venissero loro richiesti.
- i) Evitare di compiere e non consentire che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare il corretto svolgimento od il risultato delle gare, ovvero intesi ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.
- j) Portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati e favorire che vengano attuate le sanzioni inflitte a carico degli stessi dagli Organi Federali preposti a curarne l'esecuzione.
- k) Nei confronti di enti ed associazioni esterne, pubblici o privati, mantenere rapporti che non ledano la figura della Federazione e dei suoi organi e che non interferiscano con gli interessi legittimi di altre A.S.A. o di singoli tesserati.
- l) Dare la massima diffusione ai comunicati ufficiali della Federazione in ciascun settore. I comunicati stessi si presumono conosciuti dal giorno della loro pubblicazione presso il sito elettronico ufficiale della Federazione o la comunicazione all'indirizzo di posta tradizionale e/o elettronica indicato all'atto dell'affiliazione. A nessun effetto è ammessa la prova

contraria a tale presunzione. Copie dei comunicati ufficiali della Federazione sono visionabili presso la sede della Federazione accessibile al pubblico su richiesta.

1.3 Disciplina delle persone

Le persone tesserate F.I.C.S. hanno l'obbligo di rispettare lo statuto i Regolamenti Federali ed ogni altra disposizione e delibera Federale e di far rispettare, nell'esercizio delle loro funzioni e per la parte di loro competenza, i regolamenti, le disposizioni e le delibere Federali; in particolare devono ottemperare ai seguenti doveri :

- a) Attenersi alla clausola compromissoria prevista dall'articolo 24 dello Statuto.
- b) Dimostrare sempre, nell'esercizio delle loro funzioni, esemplare rettitudine e moralità.
- c) Osservare il segreto d'ufficio e non fare in pubblico o in privato, né rilasciare alla stampa o ad altri organi di informazione, dichiarazioni e commenti relativi ad eventi riservati che possano ledere il prestigio della Federazione e dei suoi organi.
- d) Uniformare i rapporti con gli altri affiliati al più schietto ed amichevole spirito di collaborazione nel rispetto dell'etica sportiva e rispettare eventuali norme interne delle A.S.A. per le quali sono tesserati.

1.4 Disciplina sul campo gara

Lo svolgimento delle gare deve avvenire nel rispetto delle norme disciplinari e tecniche del gioco e della lealtà sportiva. In particolare:

- a) Le persone sul campo di gara devono mantenere reciprocamente contegno corretto e sportivo, soprattutto nei confronti degli avversari e degli organizzatori, del Direttore di Gara e dei Commissari di gara, dell'Ispettore di Gara e dei suoi delegati.
- b) I concorrenti devono tempestivamente rispettare gli ordini del Direttore di Gara, dell'I.d.G. e dei Commissari di Gara, adoperandosi perché vengano rispettati i tempi ed i modi del programma particolare di Gara.
- c) I concorrenti devono mantenere un comportamento decoroso nei confronti del pubblico, sia sul percorso di gara che durante le pause per i riordini e le cerimonie di premiazione.
- d) I concorrenti dovranno tempestivamente mettere a disposizione il proprio mezzo a fronte della richiesta di verifica da parte dell'I.d.G. o dei suoi delegati.
- e) I concorrenti dovranno tempestivamente mettere a disposizione degli ufficiali di gara tutti i documenti associativi e d'identità che venissero loro richiesti.

1.5 Responsabilità delle persone e delle società

- Le persone fisiche tesserate F.I.C.S. rispondono delle loro infrazioni alle norme disciplinari annunciate. I dirigenti dotati di legale rappresentanza dell'A.S.A. sono ritenuti corresponsabili fino a prova contraria delle infrazioni commesse dalle A.S.A. medesime.
- Le A.S.A. rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti Federali e dello Statuto. Esse sono ritenute responsabili del comportamento di tutti i loro componenti. Esse sono altresì ritenute responsabili, sino a prova contraria, dei fatti previsti dall'articolo 1.2 comma "i" del presente regolamento qualora risultino commissionati favoritismi o indebite agevolazioni, anche da parte di persone estranee. La prova contraria dovrà dimostrare l'estraneità dell'A.S.A. nell'ideazione, produzione e conduzione dei fatti di cui sopra o la sussistenza di un serio e ragionevole dubbio in proposito.
- L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi Federali non può essere invocata a nessun effetto e non può dar luogo nemmeno alla generica richiesta di attenuante.

Parte 2 Le sanzioni

2.1 Sanzioni

- Le sanzioni stabilite per le infrazioni a norme Federali si dividono in:
 - a) Richiami.
 - b) Sanzioni pecuniarie (ammende).
 - c) Sanzioni di carattere sportivo.
 - d) Limitazione o perdita dei diritti derivanti dall'affiliazione.
- Esse possono essere applicate, secondo la gravità dei casi, ai tesserati o alle A.S.A. e possono, a giudizio dell'Organo di Giustizia, essere cumulabili e progressive. Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo della Federazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività federale.

2.2 Caratteristiche delle sanzioni

Le sanzioni hanno le seguenti caratteristiche:

a) **I Richiami** che si configurano in

- *Ammonizione*.

Consiste in un rimprovero scritto per mezzo di una comunicazione ufficiale.

- *Ammonizione con diffida*.

Consiste in un rimprovero scritto per mezzo di comunicazione ufficiale, che preannuncia sanzioni più severe in caso di ripetizione della stessa o di altre infrazioni per un periodo temporale quantificato.

b) Le **sanzioni pecuniarie** che si configurano in:

- *Ammenda*.

Consiste nella condanna della società punita a corrispondere la somma stabilita nei tempi e modi che verranno stabiliti. In caso di mancata corresponsione nel termine predetto, saranno dovute delle indennità di mora pari ad almeno il 25% della somma stabilita, decorsi altri 30 giorni il o i soggetti saranno sospesi da ogni attività sportiva.

c) le **Sanzioni di carattere sportivo** comminabili ai tesserati.

- *Squalifica* per un periodo di tempo determinato o per una o più giornate di gara.

Consiste nel divieto di svolgere attività Federale per un periodo di tempo o di partecipare ad un determinato numero di gare immediatamente successive all'applicazione della sanzione.

- *Retrocessione in classifica di campionato*.

Consiste nell'attribuzione di posizione in classifica pari alla posizione dell'ultimo classificato che abbia disputato ugual numero di gare.

- *Esclusione dal campionato*.

Consiste nel divieto posto a carico dell'A.S.A. o di alcuni dei suoi tesserati, di disputare le residue gare di campionato.

- *Revoca di un titolo*.

Consiste nell'annullare il conseguimento di un titolo sportivo (campione di...) e di assegnarlo ad altro concorrente.

d) Limitazioni o perdita dei diritti derivanti dall'affiliazione

- *Interdizione per un periodo di tempo determinato*

Consiste nel divieto posto a carico dell'A.S.A. o di alcuni dei suoi tesserati di svolgere qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito delle F.I.C.S. per un periodo di tempo stabilito ivi compresa la facoltà di organizzare gare federali.

2.3 Massimario delle sanzioni a carico dei tesserati.

- A carico dei tesserati FIC's che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici possono essere assunte, in relazione all'infrazione commessa, le seguenti sanzioni:
 - a) Richiami.
 - *Ammonizioni* fino ad un massimo di due nell'arco di una stagione sportiva.
 - *Ammonizioni con diffida* a ripetere l'infrazione nell'arco massimo di due stagioni sportive.
 - b) Sanzioni Pecuniarie
 - *Ammende* fino ad un massimo di 150 Euro per singolo evento e 300 massime annuali.
 - c) Sanzioni di carattere sportivo.
 - *Squalifiche* sino a 4 giornate effettive di gare;
 - *Squalifiche a tempo*: sino ad un massimo di 2 anni, dimezzabili se a carico di minorenni.
 - *Retrocessione all'ultimo posto* della classifica di campionato. (consiste nell'attribuzione di posizione in classifica pari alla posizione dell'ultimo classificato che abbia disputato ugual numero di gare).
 - *Esclusione dal campionato*. Consiste nel divieto di disputare le residue gare di campionato.
 - *Revoca*. Al massimo si può revocare il titolo fino alla stagione sportiva precedente.
- Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente organo di giustizia sportiva e pubblicate sui comunicati ufficiali della Federazione.
- Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un organo di giustizia sportiva divengono immediatamente esecutive con la loro pubblicazione. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del comunicato ufficiale.
- **Prima di irrogare una squalifica pari o superiore a 3 mesi, il competente organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato che ha diritto di esercitare la difesa anche a distanza usufruendo dei mezzi tecnologici disponibili quali e-mail, fax o telefono.** Qualora, pertanto, il giudice competente presuma che sussistano le condizioni per irrogare delle squalifiche pari o superiori a tre mesi, deve permettere al tesserato interessato, prima di procedere alla relativa deliberazione, di esercitare memoria difensiva. In tal caso provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo la lettura dell'atto difensivo la quantificazione della sanzione da irrogare.
- Le squalifiche si estendono a tutte le manifestazioni ufficiali senza limite alcuno di categorie.
- Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori ad una giornata effettiva di gara o a due settimane temporali.
- Il tesserato che abbia avuto irrogate delle sanzioni pari o superiore ad un anno può chiedere la riammissione al PF dopo aver scontato almeno la metà della squalifica stessa. La riammissione può prevedere una sanzione alternativa.

2.4 Massimario delle sanzioni a carico delle A.S.A.

A carico delle A.S.A. possono essere assunte, in relazione alla gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiami (come per i tesserati)

b) Sanzioni Pecuniarie.

- *Ammende* fino ad un massimo di 400 euro per singolo evento e fino ad un massimo di 700 Euro per stagione sportiva.

c) Sanzioni di carattere sportivo.

- *squalifiche* da intendersi come interdizione massima dalla stagione sportiva in corso.

Tutte le sanzioni assunte a carico delle A.S.A. devono intendersi come esecutive nei confronti di tutti i componenti delle medesime società che partecipano alle singole manifestazioni sportive.

2.5 Applicabilità delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate dagli organi giudicanti e competenti secondo quanto disposto nella presente parte seconda e con modi e tempi stabiliti nella parte quarta. Le sanzioni sono applicate discrezionalmente, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto dei precedenti, della recidiva, delle attenuanti e/o aggravanti.

2.6 Decorrenza delle sanzioni

L'esecuzione delle sanzioni decorre dal giorno successivo a quello di notifica, se la sanzione da scontare è l'inibizione alla disputa di qualche gara questa decorre dalla gara immediatamente successiva alla notifica, se la gara viene per qualsiasi motivo annullata la sanzione non risulta scontata e si dovrà attendere la gara successiva.

2.7 Estinzione delle infrazioni

- Le infrazioni disciplinari, non riscontrate o non ancora sottoposte a procedimento da parte degli O.G., si estinguono per prescrizione alla fine della stagione sportiva nella quale sono state commesse. La stagione sportiva giuridicamente termina con la premiazione dei titoli nazionali o la pubblicazione del calendario ufficiale di quella successiva.
- Una gara o una classifica omologata senza procedimenti disciplinari riscontrati o procedimenti in corso (reclami, ricorsi) non è più modificabile ma permangono le possibili sanzioni, per reati riscontrati successivamente, nei limiti previsti dal comma precedente.

2.8 Inasprimento delle sanzioni

La recidiva: l'A.S.A. o il tesserato che nel corso dello stesso anno sportivo, dopo aver riportato una sanzione disciplinare commette altra infrazione della stessa specie, incorre nell'inasprimento della sanzione. L'O.G. competente, in caso di recidiva, applicherà una sanzione più grave di quella comminata la volta precedente. La recidiva esaurisce il suo effetto specifico solo alla fine di ogni annata sportiva.

2.9 Diritto di sospensione sul campo di gara

- Ogni concorrente già colpito da sentenza dell'IdG di squalifica o sospensione per soli fatti tecnici, con esclusione di fatti disciplinari, può chiedere di poter continuare la gara "sub judice" rimandando ogni decisione in merito al G.U.
- Per ottenere questa sospensione di sanzione il concorrente dovrà corrispondere all'IdG la cauzione di 50 euro che verrà restituita solo se il G.U. valuterà sproporzionata la sentenza dell'IdG.

2.10 Destinazione delle ammende

Tutte le ammende raccolte durante una stagione sportiva andranno devolute in **BENEFICIENZA** ad ONLUS regolarmente operanti sul territorio italiano. Il nominativo del beneficiario o dei beneficiari verrà annualmente stabilito dal C.F. e comunicato all'AGO. Il movimento economico dovrà essere obbligatoriamente tracciabile secondo le normative fiscali vigenti.

Parte 3 – Competenze

Oltre alle attribuzioni previste dalle altre norme Federali gli organi della Federazione hanno le competenze descritte nei seguenti articoli:

3.1 Competenze del Presidente Federale in materia di Giustizia e Disciplina

Il presidente Federale (P.F.) è competente a concedere la grazia, per squalifiche pari o superiori ad un anno, purché risulti scontata almeno la metà della pena.

3.2 Competenze del Consiglio Federale (C.F.) in materia di Giustizia e Disciplina

Il Consiglio Federale è competente a deliberare nuove normative e regolamenti che entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione ufficiale.

3.3. Il Consiglio Federale riunito in Corte d'Appello Federale (CAF).

E' competente a giudicare in un'unica istanza sugli appelli proposti avverso le decisioni del G.U. e lo sostituisce in caso di legittimo impedimento.

3.4 Il Giudice unico (G.U.)

Svolge i seguenti compiti:

- a) Procede ad omologare le gare dei campionati Federali.
- b) Emanava circolari interpretative che fanno giurisprudenza.
- c) Decide in primo grado sui reclami e ricorsi ad esso proposti nei casi e con le modalità previste dal presente regolamento.
- d) Pone giudizio arbitrale per cause economiche tra A.S.A. per sole partite inerenti gare ufficialmente poste in calendario.
- e) Giudica sulle infrazioni alle norme disciplinari e tecniche avvenute sui campi di gara e sui comportamenti sportivi e disciplinari di A.S.A. e tesserati.
- f) Commina alle A.S.A. ed ai tesserati le sanzioni previste dal presente regolamento.
- g) Ha facoltà istruttorie laddove ne ravvisi la necessità. Ogni tesserato ha il dovere di collaborare alla ricostruzione di fatti avvenuti od anche solo ipotizzati se delittuosi o sportivamente scorretti.

3.5 Ispettori di Gara (I.d.G.)

- Gli I.d.G., nominati dalla Segreteria Sportiva, sono delegati del G.U. e lo relazionano sugli eventi soggetti al loro controllo, il loro rapporto pur essendo fonte privilegiata di prova non costituisce l'unica fonte a cui il Giudice farà riferimento.
- **L'I.d.G. ha il controllo disciplinare della gara** alla quale è stato preposto egli **può escludere da una o più manche**, a seconda della gravità, uno o più concorrenti per:
 - Rilevata infrazione sportiva (non conformità nei documenti, mancato rispetto norme sportive).
 - Rilevata infrazione tecnica (non conformità del mezzo meccanico usato), questa sanzione può essere sospesa "sub judice" e rinviata al G.U. dietro pagamento di cauzione come previsto dall'art.2.9.
 - Rilevata infrazione disciplinare (scorrettezze, ingiurie e/o aggressioni).
- **L'I.d.G. può ammettere "sub judice" ad una o più manche uno o più concorrenti per:**
 - Sospetta infrazione sportiva.
 - Sospetta infrazione tecnica.
- Per entrambi i commi precedenti dovrà accuratamente produrre rapporto dettagliato.
- Durante la gara sarà aiutato da commissari ai quali affiderà compiti specifici e dai quali verrà verbalmente relazionato.
- È il responsabile dell'acquisizione e conservazione dei dati forniti dagli addetti al cronometraggio.

- È il responsabile sportivo dell'Albo della manifestazione sul quale affiggerà, numerandole, le proprie deliberazioni.
- Risponde verso il G.U. e verso la Segreteria Fic's per qualsiasi problematica tecnica, sportiva e disciplinare legata alla manifestazione.
- Può in qualsiasi istante chiedere ad uno o più concorrenti di produrre verifica tecnica sul mezzo o sportiva sui documenti e può pretendere che questa operazione avvenga in qualunque punto del percorso ivi compresa l'area di partenza e di arrivo e le eventuali altre zone dichiarate quali parchi chiusi, zone di sosta, garage o officine autorizzate.
- Il controllo sportivo sulla gara inizia con il suo arrivo sul percorso e termina con la sua partenza che comunque non deve avvenire prima che siano trascorsi 15' dall'esposizione delle classifiche definitive o della circolare che ne dispone diversa pubblicazione.
- Raccoglie eventuali osservazioni scritte e preannunci di reclamo che allega al rapporto di gara.
- Può sospendere, annullare e/o chiudere in qualsiasi istante, per motivi sportivi, la gara ed è il portavoce ufficiale della Fic's, risponde verso i concorrenti per qualsiasi problematica sportiva che dovesse instaurarsi.
- In caso di situazioni non chiare o di manifesta empassa può esercitare il proprio status di "ufficiale in servizio" ed ottenere voce definitiva a dirimere momentaneamente la questione.

3.6 Direttore di Gara (D.d.G.)

- Durante la gara affianca l'I.d.G. e può fornire autonomo rapporto al G.U. ed allo stesso dovrà fornire, su richiesta, informazioni utili.
- Al D.d.G. competono responsabilità organizzative e civili quali:
 - Il rispetto degli orari e relative autorizzazioni con possibilità di annullare una o più manche per comprovati motivi.
 - La messa in sicurezza del percorso seguendo le indicazioni stabilite nel "piano di sicurezza" precedentemente elaborato.
 - La Direzione logistica dei mezzi di supporto quali quelli da traino, da sgombero, ambulanze e pubblica sicurezza.
 - La Direzione del personale da supporto quale i conducenti mezzi di cui sopra, incaricati al servizio di pubblica sicurezza, incaricati di pulizia e mantenimento del percorso.
 - La Direzione degli impianti e degli addetti fonici (speaker).
 - La Direzione dell'apripista e il controllo sulla mantenuta inalterata conformità del percorso (che non venga spostato o variato anche in piccola parte).
- È il responsabile delle autorizzazioni concesse dagli Enti preposti e pertanto ha il dovere di intervenire quando queste non sono valide o sono scadute.
- Può sospendere, annullare e/o chiudere in qualsiasi istante, per motivi civili e di sicurezza, la gara ed è il portavoce ufficiale del comitato organizzatore, risponde verso terzi per qualsiasi problematica civile e penale causata dalla manifestazione.

3.7 Procedure d'urgenza

Il C.F. annualmente può stabilire, per particolari esigenze, e per determinati periodi dello stesso, particolari procedure d'urgenza che modificano i termini ed i modi stabiliti dal presente regolamento. Tali procedure vanno deliberate e comunicate ufficialmente.

Parte 4: Le procedure

4.1 Gli atti dei procedimenti

4.1.1 Il rapporto di gara

- a) Le gare organizzate dalla FIC's sono controllate da un Ispettore di Gara regolarmente designato.
- b) Al termine della gara l'I.d.G. redige il *rapporto di gara* il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione dei principali fatti accaduti con particolare riguardo a fatti eccezionali o anomali o irregolari quali:
 - Le notizie relative all'andamento della gara;
 - I provvedimenti disciplinari assunti;
 - Gli eventuali incidenti avvenuti;
 - Ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.
- c) Il *rapporto* viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte dell'I.d.G. Al *rapporto* vanno allegati gli elenchi dei tesserati che hanno partecipato alla manifestazione anche sotto forma di classifica finale così come esposta all'albo della manifestazione. Gli altri ufficiali di gara (Commissari, Cronometristi, Direttore di gara), tenuto conto delle loro specifiche responsabilità, possono integrare il *rapporto* con proprie autonome osservazioni.

4.1.2 Preannunci, Reclami, Ricorsi ed Appelli

Sono gli atti avanzati dagli interessati portatori di diritto sportivo e vanno obbligatoriamente esercitati coi modi ed i tempi ed altre formalità a seguito dettagliatamente descritte.

4.1.3 Le osservazioni scritte

- I dirigenti delle A.S.A. presenti sul campo di gara, qualora lo ritengano opportuno o necessario, inviano al G.U. loro rapporti o relazioni che avranno solo carattere informale. Tale adempimento diventa obbligatorio su richiesta specifica del G.U. stesso.
- Le *osservazioni scritte* non costituiscono reclamo. Sono indicazioni che l'A.S.A. intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti allo svolgimento della gara.
- Le *osservazioni scritte* possono essere presentate all'I.d.G. a fine manifestazione o fatte sollecitamente pervenire al G.U. senza nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per fax o per e-mail e non sono soggette ad alcuna tassa.

4.1.4 Le Sentenze

Sono gli atti prodotti dagli Organi di amministrazione della Giustizia Sportiva a seguito di richiesta di arbitrato di parte (Reclami, Ricorsi o Appelli) o d'ufficio dopo riscontro obiettivo di anomalie o irregolarità.

4.1.5 Le Delibere degli Ufficiali di gara

Sono delle decisioni assunte dagli ufficiali di gara (Ispettore di Gara e Commissari di gara) sulla disciplina inerente alla singola gara, possono essere immediatamente operative e si ritengono comunicate a tutti i partecipanti per semplice affissione all'Albo della gara.

4.2 Le Fonti Di Prova

I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti di gara, le relazioni degli altri ufficiali di gara e le osservazioni scritte presentate dalle A.S.A., tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.

Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti.

4.2.1 Verifiche Tecniche

Particolare importanza riveste la richiesta di *verifica tecnica* adottata innanzi all'Ispettore di Gara nei seguenti modi:

- a) *d'ufficio*. L'I.d.G. chiama il concorrente voluto in luogo determinato e procede al controllo dei documenti o del mezzo meccanico usati per la gara e possibilmente alla presenza di un commissario testimone constatata o misurati determinati parametri precedentemente individuati. Alla fine, se vengono riscontrate delle

anomalie, redige un verbale dichiarando quanto riscontrato e lo sottopone alla firma del verificato. In caso di rifiuto alla collaborazione segnalerà del fatto il G.U. interrompendo immediatamente la verifica stessa ponendo “sub iudice” il concorrente.

- b) **Su richiesta di parte.** I partecipanti alla gara e/o i loro legali rappresentanti hanno diritto di chiedere all'I.d.G. la verifica tecnica sia sui documenti che sulle misure costruttive dei mezzi usati da qualsiasi altro concorrente dietro versamento della cauzione e/o tassa prevista annualmente dalla circolare A.S. **La richiesta dovrà essere scritta, firmata e motivata. Ogni verifica richiesta dovrà riguardare un solo parametro.** Alla fine, qualunque sia l'esito, redige un verbale che andrà firmato dal verificato nel quale si elencano i fatti così come riscontrati.

Al termine della verifica l'I.d.G. è nella facoltà di poter intervenire eventualmente escludendo da una o più manche il concorrente in difetto. L'eventuale esclusione va ufficializzata con delibera da esporre all'albo della manifestazione.

4.3 Sottoscrizione delle impugnazioni

- a) Tutte le impugnazioni proposte davanti agli organi di giustizia della FIC's possono essere presentate sia dai singoli concorrenti che dalle loro A.S.A. a firma del legale rappresentante (Presidente e/o Vicepresidente), salvo il ricorso alla CAF che può essere presentato e firmato solo dal legale rappresentante dell'A.S.A. di riferimento.
- b) **Chiunque sottoscriva un'impugnazione, a titolo personale o per conto della propria A.S.A., deve indicare accanto al proprio nome il ruolo ricoperto. Se fosse persona non conosciuta dovrà esibire validi documenti di riconoscimento.**
- c) I mezzi di impugnazione vengono presi in esame dall'organo competente solo se proposti con le necessarie formalità.
- d) Le decisioni del Consiglio Federale riunito in Corte d'Appello Federale possono essere prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il parere di chi presiede l'organo.
- e) Le decisioni devono essere succintamente motivate e rese note agli interessati nella loro integrità.
- f) Agli Organi di Giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.
- g) E' fatto divieto di diffondere e di dare comunque notorietà, direttamente od indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso sino a che non sia intervenuta decisione definitiva. La trasgressione a tale norma costituisce grave mancanza disciplinare.

4.4 Procedimenti di prima istanza

4.4.1 Omologazione ed irregolarità

- a) I referti e i rapporti di gara vengono rimessi al Giudice Unico che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari. In sua assenza o indisponibilità può operare la CAF.
- b) La gara deve essere omologata coi risultati conseguiti sul campo qualora dai documenti ufficiali non emergano irregolarità sul suo svolgimento e/o sulla posizione dei tesserati partecipanti.
- c) L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta l'esclusione dello stesso dalla classifica della gara per la quale ha partecipato in difetto e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
- d) L'assenza sul campo di un partecipante iscritto comporta per lo stesso l'esclusione dalla gara senza diritto a proporre nel merito appelli o reclami. **L'eventuale preiscrizione alla gara comporta da parte dell'A.S.A., a cui il concorrente è tesserato, la corresponsione o il dovere di corresponsione di una quota parte che, salvo disdetta comunicata almeno 7 giorni prima della gara stessa, non potrà essere estinta da nessuna motivazione ed andrà corrisposta ugualmente agli organizzatori. Gli organizzatori hanno la facoltà di pretendere il saldo delle spettanze non corrisposte da parte di ASA o loro tesserati innanzi al G.U., questi provvederà secondo diritto**

alla deliberazione delle dovute spettanze ed eventuali sanzioni accessorie e soprattasse se pendenti. La disciplina delle quote inerenti ad una manifestazione sono annualmente descritte nella circolare A.S.

- e) L'omologazione di una gara, una volta deliberata dal Giudice Unico e non impugnata nei termini previsti, è un atto definitivo non più modificabile. Tuttavia qualora nel prosieguo dell'attività emergessero, in occasione di altri procedimenti, posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, saranno applicate nei soli confronti di tali tesserati delle sanzioni disciplinari nei limiti prescrittivi esposti dall'art. 2.7 del presente regolamento.
- f) Qualora sia stato presentato, da parte di almeno un avente diritto, un *preannuncio di reclamo* nei termini e con le modalità di cui sopra, il G.U. sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo dettagliato.
- g) Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere d'ufficio accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il G.U. può rinviare l'omologazione della gara in oggetto.
- h) Dinanzi al G.U. i procedimenti si svolgono senza contraddittorio sulla base dell'esame dei documenti ufficiali (Rapporto degli I.d.G. reclamo- ricorso).
- i) Il G.U. può richiedere all'I.d.G. supplementi di rapporto.
- j) Contro la decisione del G.U. è ammesso appello al Consiglio Federale riunito in Corte d'Appello Federale entro 10 giorni dalla comunicazione della delibera.
- k) I procedimenti dinanzi al G.U. possono essere instaurati:
 - **d'ufficio**, sulla base dei rapporti degli I.d.G. o di altri organi Federali;
 - Su **ricorso** presentato contro l'efficacia delle delibere degli ufficiali di gara.

4.4.2 Il preannuncio di reclamo

- a) Le A.S.A. o i concorrenti che intendono proporre reclamo possono presentare all'I.d.G. una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione di un reclamo; il *preannuncio di reclamo* redatta in forma semplice nella quale va solo indicato chi la firma e per quale motivo generico (sportivo, tecnico o disciplinare) viene prodotta.
- b) In caso di rilievi sulle protezioni o sulla regolarità del percorso di gara deve essere presentata all'I.d.G. una riserva scritta prima dell'inizio della gara (prima manche di gara). Nel caso in cui l'irregolarità di percorso si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata entro 30' dal momento in cui l'irregolarità viene rilevata.
- c) Termine ultimo per proporre *preannuncio* all'I.d.G. è fissato in 30' dall'esposizione delle classifiche inerenti alla manche sotto giudizio ridotti a 15' in caso di ultima manche.
- d) Se proposto, il *preannuncio di reclamo*, mette a disposizione 4 giorni feriali per scrivere e far pervenire al G.U. il reclamo trascorsi i quali il G.U. potrà procedere come se nulla fosse stato prodotto. Eventuali e ripetuti abusi di questo strumento produrranno delle *ammonizioni*.
- e) Il *preannuncio di reclamo* è esente tassa che andrà invece corrisposta insieme al reclamo vero e proprio. Il *preannuncio di reclamo* da solo produce solo un rinvio dell'omologazione, trascorsi 4 giorni senza ricevimento del *reclamo* vero e proprio il preannuncio decade.

4.4.3 Reclamo tecnico

Il *reclamo tecnico* è il mezzo per poter impugnare l'esito di una gara o di una parte di essa quando sia stata evidenziata o presunta l'infrazione a norma o disposizione Federale relativa all'attività agonistica.

- a) I *reclami* vanno presentati direttamente all'IdG entro 30' dal termine della manche ridotti a 15' in caso di ultima manche, questi se non fosse in grado di decidere sul posto li rimanda al G.U. altrimenti delibera immediatamente.
- b) L'A.S.A. o il concorrente che intende proporre un *reclamo tecnico* ed ha esercitato lo strumento del *preannuncio di reclamo* può avvalersi della sospensione di omologa ed elaborarlo con più calma per farlo pervenire al G.U. entro 4 giorni feriali.

- c) Non saranno accettati *reclami* in cui manca la motivazione e l'indicazione delle doglianze nonché un'esplicita richiesta di intervento. Verranno esaminate solo le norme alle quali il reclamante farà riferimento e verranno eventualmente assegnate solo le richieste avanzate salvo che dall'eventuale indagine non emergano d'ufficio altre responsabilità e/o infrazioni che potranno dare origine a delibere supplementari anche verso terzi.
- d) Al *reclamo*, vanno acclusi la tassa-reclamo (la cui entità viene ogni anno stabilita nella circolare sportiva), o la ricevuta del suo versamento vs. Segreteria Fic's. Non verrà esaminato un *reclamo* fino a quando non ci sarà certezza di versamento della prevista tassa.
- e) Per l'invio del *reclamo* si può utilizzare una delle seguenti modalità:
 - Consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte della Segreteria Sportiva e/o della O.G.
 - Raccomandata A.R. con attestazione da parte dell'Ufficio Postale incaricato dell'invio.
 - La documentazione cartacea può essere inviata anche via fax alla Segreteria Sportiva o a numeri fax dalla stessa indicati, questo per far interrompere la prescrizione dei 4 giorni ma tutti i documenti vanno poi comunque contemporaneamente spediti al G.U. per posta.
 - La documentazione cartacea può essere inviata anche per e-mail alla casella della Segreteria Sportiva per far interrompere la prescrizione dei 4 giorni ma tutti i documenti vanno poi comunque contemporaneamente spediti al G.U. per posta.
- f) L'organo di primo grado (GU) deve pronunciarsi su ogni *reclamo* entro il termine perentorio di giorni **otto** dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, entro la scadenza degli 8 giorni, decreta un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.
- g) L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda il campionato in corso e possibilmente entro la disputa della gara successiva dello stesso.
- h) **Particolare reclamo tecnico è la richiesta di verifica** già trattata all'art.4.2.1(b) che potrà essere esercitata solo innanzi all'IdG ma le cui conseguenze disciplinari potranno essere trattate anche dal G.U.

4.4.4 I Ricorso

- a) Innanzi al G.U. possono essere instaurati procedimenti per *ricorso* avverso decisioni sportive, di cui all'art. 4.1.5, prese o declinate dall'IdG laddove un tesserato ravvisi un diritto leso od un'A.S.A. ritenga che uno o più dei propri affiliati abbia subito un danno sportivo; in quest'ultima ipotesi l'impugnazione sarà firmata dal rappresentante legale dell'Associazione altrimenti dal tesserato stesso.
- b) Si può ricorrere al G.U. solo contro una delibera ufficiale dell'IdG.
- c) I *ricorsi* vanno inviati, anche tramite la Segreteria Sportiva, al G.U. **entro quattro giorni feriali** dalla comunicazione della decisione (qualunque tipo) degli ufficiali di gara. Debbono essere esaurienti e debbono obbligatoriamente far riferimento alla norma male interpretata che si intende porre in arbitrato. Eventuali prove documentali vanno sempre prodotte e sostenute dal ricorrente.
- d) Anche per i *ricorsi* deve essere allegata la controprova del versamento vs. Segreteria Fic's della tassa dovuta la cui entità viene ogni anno stabilita nella circolare attività sportiva.
- e) Possono essere adottate le formalità già previste per i reclami al punto 4.4.3 comma (e).

4.5 Procedimenti d'appello innanzi al Consiglio Federale riunito in Corte d'Appello Federale

- a) Nei procedimenti di seconda istanza all'organo giudicante della CAF è attribuita la cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione del G.U. ai quali si riferiscono i motivi proposti nell'appello.
- b) Nel procedimento di seconda istanza non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere rigettate d'ufficio. In ogni caso possono essere presentati documenti nuovi unitamente alla domanda d'appello.
- c) Qualora l'organo di seconda istanza valuti diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, decidendo

nuovamente. Il C.A.F. tuttavia non può inasprire le sanzioni a carico del reclamante in quanto non ha il potere della “reformatio in pejus” delle sanzioni disciplinari inflitte dal G.U.

- d) Visto che non ha poteri di “reformatio in pejus” può, laddove ravvisi che il G.U. abbia emesso sanzioni immotivatamente clementi, esercitare diritto di **revoca**. La delibera del G.U. viene annullata e lo stesso viene invitato a riesaminare entro 5 giorni la situazione tenendo conto delle indicazioni che gli verranno allegate. L’ulteriore delibera del G.U. non sarà più revocabile.
- e) Con l’appello in seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiamo reso inammissibile il reclamo in prima istanza.
- f) **Il termine di presentazione dell’appello è di 10 giorni** da quello in cui si è venuti a conoscenza della sentenza del G.U. che si intende impugnare.
- g) Le decisioni del Consiglio Federale riunito in Corte d’Appello Federale sono inappellabili.
- h) Il C.A.F. deve decidere entro 15 giorni dal ricevimento dell’appello, se questo non fosse possibile il Presidente Federale potrà concedere, motivandolo, un supplemento temporale ma nel frattempo non si potrà comunque proclamare alcun vincitore del campionato nella categoria sotto giudizio.
- i) I procedimenti dinanzi al Consiglio Federale riunito in Corte d’Appello Federale possono essere instaurati su **appello** delle A.S.A. interessate od anche su specifica richiesta del P.F. o di un consigliere Federale.

4.6 Comunicazione delle sanzioni e tutela della privacy

1. Ogni sanzione deve essere sollecitamente comunicata a cura dell’Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento con gli stessi mezzi utilizzati per i reclami di cui all’art. 4.4.3 lettera (e). La comunicazione si intenderà operativa alla data del ricevimento. L’Organo Giudicante ha facoltà di incaricare la Segreteria Federale per l’espletamento delle pratiche burocratiche.
2. Nel rispetto della privacy l’Organo Giudicante non dovrà esporre, al pubblico giudizio, il destinatario della sentenza oltre i limiti necessari affinché vengano rispettati sia il diritto della persona colpita a non essere indebitamente citato sia i diritti sportivi dei partecipanti alla Fic’s i quali debbono conoscere le risultanze sportive e tecniche delle deliberazioni.
3. Nei casi in cui per effetto della sentenza:
 - a) *venga alterata, per intervento giudicante, una classifica;*
 - b) *Venga inibito o limitato ad un concorrente o ASA di partecipare ad una o più attività ufficiali;*

L’Organo Giudicante dovrà inviare al destinatario del provvedimento il testo integrale e dovrà rendere pubblica la decisione sostituendo i soli dati anagrafici con:

- c) *Il relativo numero di gara se il provvedimento rientra nei precedenti commi (a) e (b);*
- d) *Il relativo numero di tessera Fic’s, affinché il destinatario non sia facilmente individuabile, se il provvedimento non rientra nei precedenti commi (a) e (b).*

Nelle delibere in cui compaiono minori, inviate integralmente al tutore legale dello stesso, se pubblicate non dovranno mai citare il nominativo del minore né il suo numero di gara ma sempre solo le iniziali anagrafiche.

4.7 Rappresentanza e difesa

Nei procedimenti davanti al Consiglio Federale riunito in Corte d’Appello Federale le parti possono farsi rappresentare ed assistere anche da persone di fiducia, munite di delega sottoscritta dal presidente in carica per l’associazione o dall’interessato. Le persone che ricoprono cariche Federali non possono assumere la rappresentanza di chicchessia nei procedimenti che si svolgono dinanzi al Consiglio Federale riunito in Corte d’Appello Federale. Allo svolgimento dei procedimenti dinanzi al Consiglio Federale riunito in Corte d’Appello Federale possono essere presenti solo le parti ed i loro rappresentanti.

4.8 Tassa di reclamo

La tassa di reclamo viene restituita qualora l'organo giudicante accetti anche parzialmente l'impugnazione. La tassa di reclamo verrà rimborsata all'A.S.A. entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'O.G. o conguagliata con altre partite intraprese tra A.S.A. e Fic's.

4.9 Inammissibilità delle impugnazioni

Le impugnazioni (reclami, ricorsi ed appelli) proposte senza l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento sono inammissibili.

- Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo diverso dal destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo competente da parte della struttura che erroneamente l'ha ricevuto.
- Nei reclami e nelle impugnazioni *costituisce motivo di inammissibilità*:
 - l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
 - la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dal presente Regolamento;
 - il mancato pagamento della tassa prevista.

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile l'impugnazione ed astenersi dal suo esame, ovvero nel caso di mancato pagamento della tassa dovrà esaminarlo solo quando la stessa risulterà saldata.

Parte 5 Appendice

Tabella tempi e modi

PROCEDURA	TEMPI	MODI	COMUNICAZIONE
“Verifica” d’ufficio dell’IdG	In qualunque istante non successivo a 15’ dalla fine della gara.	Comunicata verbalmente o tramite circolare	Diretta all’interessato o all’Albo
Richiesta di “Verifica” di parte	Entro 30’ (ridotti a 15’ in caso di ultima manche) dalla fine della manche e prima dell’inizio della manche successiva	Scritta e firmata dal concorrente o Dirigente ASA + tassa	Scritta all’I.D.G.
Preannuncio	Entro 30’ dal fatto (ridotti a 15’ in caso di ultima manche)	Scritto e firmato dal concorrente o Dirigente ASA	Scritta all’I.D.G.
Reclamo tecnico	Entro 30’ dal fatto (ridotti a 15’ in caso di ultima manche) all’IDG o entro 4 giorni dal preannuncio.	Scritta e firmata dal concorrente o Dirigente ASA + tassa	Brevimano all’IdG altrimenti alla Segreteria Sportiva tramite posta Racc A.R., mail o fax.
Ricorso	Entro 4 giorni dalla sentenza IdG	Scritta e firmata dal concorrente o Dirigente ASA + tassa	Diretta Segreteria Sportiva o tramite posta Racc A.R., mail o fax.
Appello	Entro 10 giorni dalla ricezione della sentenza del G.U.	Scritto e firmato dal rappresentante legale ASA. con versamento tassa	Via posta Racc.A.R. alla Segreteria Sportiva

Tabella sanzioni di gara

Sentenza	MODI	Casi previsti
Ammonizione	Comunicata verbalmente o tramite circolare.	Per comportamenti leggermente antisportivi o leggermente lesivi della FICS
Ammonizione con diffida	Comunicata verbalmente o tramite circolare.	Per ripetersi di comportamenti di cui sopra o per fatti di gravità appena superiore.
Squalifica di manche	Comunicata verbalmente o tramite circolare.	Per ripetersi di comportamenti di cui sopra o ristretti da diffida. Per seri comportamenti antisportivi come mancato rispetto di direttive o parametri tecnici.
Estromissione dalla manifestazione	Comunicata tramite circolare.	Per ripetersi di comportamenti di cui sopra e per gravi comportamenti disciplinari. Per mancanza di requisiti anagrafici o sportivi (documenti non idonei).

Alcuni esempi:

1. **Non ammissione:** per mancanza di requisiti sportivi (documenti non idonei, squalifiche non scontate). Non è sanabile da nessuna cauzione.
2. **Ammonizione:** per lieve irregolarità (errato posizionamento in partenza, partenza sensibilmente anticipata o ritardata, disturbo in fase di sorpasso, abbandono del proprio mezzo fuori della zona prescritta,)
3. **Ammonizione con diffida:** per irregolarità medie (le precedenti in forma più accentuata, mancato rallentamento dopo il traguardo, spinta leggera, mancato rispetto delle disposizioni di risalita) o ripetersi delle precedenti.
4. **Squalifica di manche:** per irregolarità tecniche (fuori dimensioni minime o massime previste), per condotta antisportiva (spinta sostanziale, taglio di percorso salvo previste penalità, mancato rispetto disposizioni segnalate come bandiera rossa o mancato rallentamento dopo il traguardo se intimato, mancato adeguamento comportamentale se intimato, ripetere anche lievi scorrettezze dopo diffida). È prevista la continuazione con tassa sub judice.
5. **Squalifica di gara:** per il ripetersi di irregolarità tecniche o ripetersi di comportamenti antisportivi (prevista la continuazione con tassa sub judice). Comportamento violento o palesemente ingiurioso (non sanabile da nessuna cauzione).